

**Spett.le  
Comune di Calcio  
Via Papa Giovanni XXIII, n.40  
24054 Calcio (BG)**

**OGGETTO: Dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del Decreto Legislativo n. 39/2013, relativa all'insussistenza di cause di *inconferibilità* e di *incompatibilità* ai fini della nomina oltre specificata.**

La sottoscritta Franca Moroli, nata ad Avezzano (AQ) il 18/10/1960, Segretario Generale,

**richiamato** il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, nr. 39 "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190*";

**premess**o che:

- il comma 1 dell'articolo 20 del Decreto richiamato dispone che: "*All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto*";
- il comma 4 dell'articolo 20 del Decreto richiamato specifica che tale dichiarazione "*è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico*";

**atteso** che:

- con decreto n. 234 del 07/10/2019, la Prefettura di Milano – Albo Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale Lombardia - ha provveduto ad assegnare la scrivente alla sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Calcio (BG), capo convenzione, Bonate Sotto (BG) e Urago d'Oglio (BS);

Tanto richiamato e premesso, assumendosi la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l'eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.),

**Ai fini della nomina, da parte del Sindaco del Comune di Calcio (capo convenzione), a Segretario titolare della segreteria convenzionata tra i superiori Comuni;**

#### **DICHIARA**

- che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di "*inconferibilità*" e nemmeno sussiste alcuna condizione di "*incompatibilità*", come elencate dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, nr. 39 "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190*";
- di essere informata, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità previste dal D.Lgs. n. 39/2013, per le quali la presente dichiarazione viene resa e che la stessa sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune di Calcio, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2013;

## **SI IMPEGNA**

- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione.

Calcio, lì 08.10.2019

IN FEDE

Dott.ssa Franca Moroli

### **Note:**

1. "INCONFERIBILITÀ": la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal Decreto Legislativo 08/04/2013, n. 39 a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico.
2. "INCOMPATIBILITÀ": l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.
3. Ai fini del Decreto Legislativo 08/04/2013, n.39, al conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali è assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.